

DGR 2 07 2001 - N. 7/5365
Individuazione delle Modalità per
l'Affidamento dei Servizi
Automobilistici Finalizzati al
Collegamento al Sistema
Aeroportuale con Relazioni a
Domanda Debole, ai Sensi
dell'art.25, Comma 3, della LR 29 10
1998, n. 22 «Riforma del Trasporto
Pubblico Locale in Lombardia».
Parziale Rettifica della DGR 12 11
1999 n. 46247

in s.o. BURL. n. 32 del 6-8-2.001

sommario

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422, così come modificato dal d.lgs. 20 settembre 1999, n. 400 avente per oggetto "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale» a norma dell'art.4 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto in particolare il quarto comma dell'art.14 del sopra citato decreto che prevede la possibilità, per le regioni, di individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in territori a domanda debole;

Vista la legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22, avente per oggetto «Riforma del trasporto pubblico in Lombardia»;

Visto in particolare l'art.25 della sopra citata l.r. 22/98 che, dopo aver distinto i servizi automobilistici di collegamento con gli aeroporti in relazioni a domanda forte e in relazioni a domanda debole, al terzo comma testualmente recita: «I servizi di collegamento con gli aeroporti civili con relazione a domanda debole sono affidati con modalità particolari da individuarsi ai sensi dell'art.14, comma 4, del d.lgs. 422/1997»;

Richiamata la propria d.g.r. 12 novembre 1999, n. 46247 con la quale si è provveduto:

1. ad individuare concretamente le relazioni a domanda forte di collegamento con gli aeroporti suddividendole ulteriormente in relazioni di tipo A (in origine da Milano) e in relazioni di tipo B (altre aree lombarde);

2. a demandare a successivo e specifico atto, le modalità di effettuazione dei servizi per le aree a domanda debole (comprehensive dei capoluoghi

lombardi non inclusi nelle tipologie di relazioni A e B e delle località esterne alla Lombardia);

Preso atto che per le seguenti relazioni individuate dalla già richiamata d.g.r. n. 46247/99 quali relazioni in area a domanda forte di tipo B:

- Varese stazione FNM/FS - Malpensa;
- Brescia stazione FS - Orio al Serio - Linate;
- Brescia stazione FS - Malpensa
- Brescia stazione FS - Montichiari - Lonato - Desenzano - Sirmione.

Non sono pervenute richieste di autorizzazione all'esercizio e che pertanto si ritiene opportune, al fine di renderle più appetibili sul mercato, riclassificarle relazioni in aree a domanda debole;

Considerato il Piano regionale dei trasporti (d.c.r. 25 novembre 1982, n. 941) che inserisce il «sistema aeroportuale» basato sugli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio, fra i progetti fondamentali di intervento nel settore;

Considerato inoltre che l'inserimento dell'aeroporto di Montichiari nel sistema aeroportuale lombardo, come ampliamento del sistema milanese, e parte di uno degli obiettivi gestionali riferiti all'obiettivo programmatico n. 8.4 del Programma Regionale di Sviluppo approvato con d.c.r. 10 ottobre 2000, n. 39;

Considerato che i servizi automobilistici finalizzati di collegamento al sistema aeroportuale, di cui all'art.2, comma 5, della l.r. n. 22/1998, sono caratterizzati da efficacia commerciale e, conseguentemente, non sono soggetti a corrispettivo pubblico di gestione poiché non sussistono obblighi di servizio, come previsto all'art.20 comma 8 della stessa legge;

Considerato che possono essere definite, in via residuale, relazioni in aree a domanda debole tutte quelle che, ai sensi della già richiamata d.g.r. n. 46247/99, non sono state classificate quali relazioni in aree a domanda forte (sia di tipo A che di tipo B);

Considerato inoltre che l'individuazione delle singole relazioni, così come avvenuto per i servizi automobilistici in aree a domanda forte, non è opportuna nel caso delle aree a domanda debole in quanto potrebbe comportare il rischio di scarso interesse da parte degli operatori del settore, mentre lasciare a questi ultimi la possibilità di poter richiedere autonomamente le relazioni che intendono esercitare rappresenta sicuramente un sistema idoneo a mettere in risalto le loro doti progettuali ed imprenditoriali con evidenti vantaggi per l'utenza sia in termini di economicità che di efficacia;

Sentiti al riguardo gli enti locali interessati e le associazioni di categoria del settore del trasporto di persone ai sensi dell'art.14, punto 4, d.lgs. 422/97;

Ribadito lo spirito informatore della riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia che si fonda sul superamento degli assetti monopolistici e l'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale; Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Delibera

1. di approvare, per i servizi automobilistici di collegamento con gli aeroporti civili in aree a domanda debole, il criterio generale secondo il quale sono da ritenersi relazioni in aree a domanda debole tutte quelle che, indipendentemente dal luogo d'origine, abbiano come destinazione finale uno degli aeroporti del sistema aeroportuale lombardo e che non siano già state classificate relazioni a domanda forte ai sensi della d.g.r. 12 novembre 1999, n. 46247;

2. di rettificare parzialmente il punto 1 del dispositivo della d.g.r. 46247/1999, riclassificando le seguenti relazioni:

- Varese stazione FNM/FS - Malpensa;
- Brescia stazione FS - Orio al Serio - Linate;
- Brescia stazione FS - Malpensa
- Brescia stazione FS - Montichiari - Lonato - Desenzano - Sirmione.

già individuate relazioni in aree a domanda forte categoria B) in relazioni in aree a domanda debole;

3. di attribuire ai singoli operatori interessati, l'onere di individuare e richiedere alla competente amministrazione regionale le relazioni di collegamento da esercire nelle aree a domanda debole;

4. di approvare ai sensi dell'art.20 comma 8 della l.r. 22/1998 gli indirizzi per il rilascio e la regolamentazione dell'autorizzazione per l'effettuazione dei servizi di collegamento, in aree a domanda debole, contenute nell'allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di demandare ad ulteriore atto amministrativo del direttore della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità la disciplina di dettaglio per l'individuazione delle procedure di autorizzazione per l'espletamento dei servizi automobilistici di collegamento al sistema aeroportuale effettuati con modalità particolari in aree a domanda debole;

6. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in concomitanza con quella del provvedimento di cui al precedente punto 5).

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

Modalità di trasporto e modalità per il rilascio e la regolamentazione delle autorizzazioni per l'effettuazione dei servizi

automobilistici finalizzati di collegamento al sistema aeroportuale in aree a domanda debole.

- a) Clausole generali;
- b) Individuazione delle modalità di trasporto;
- c) Requisiti e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni;
- d) Requisiti di qualità e di informazione al cliente;
- e) Procedure per il rilascio delle autorizzazioni;
- f) Rapporti tra Regione e imprese autorizzate - monitoraggio e vigilanza sul servizio.

A) Clausole generali

1. La Regione Lombardia, ai sensi dell'art.25, comma 3, della l.r. 29 ottobre 1998, n. 22 e dell'art.14, comma 4, del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni e integrazioni, autorizza le imprese che hanno i requisiti per esercitare servizi di trasporto di persone su strada (d.m. 448 del 20 dicembre 1991) o titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura (legge 15 gennaio 1992, n. 21) e iscritti al ruolo provinciale di cui all'art.9 della legge regionale 15 aprile 1995, n. 20, in possesso dei requisiti definiti nel presente documento, all'effettuazione dei servizi automobilistici finalizzati di collegamento al sistema aeroportuale in aree a domanda debole di cui all'art.2, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 22/98.

Le relazioni a domanda debole di collegamento al sistema aeroportuale sono individuate come tutte quelle relazioni che, indipendentemente dal luogo d'origine, purché all'interno della regione, abbiano come destinazione finale uno dei seguenti aeroporti:

- Malpensa
- Linate
- Orio al Serio
- Montichiari

e che non siano state già classificate relazioni a domanda forte ai sensi della d.g.r. 12 novembre 1999, n. 6/46247.

Sono altresì da considerarsi a domanda debole le seguenti relazioni:

- Varese stazione FNM/FS - Malpensa;
- Brescia stazione FS - Orio al Serio - Linate;
- Brescia stazione FS - Malpensa
- Brescia stazione FS - Montichiari - Lonato - Desenzano - Sirmione.

precedentemente classificate a domanda forte.

Ferma restando la possibilità di applicare la disciplina anche alle relazioni tra il sistema aeroportuale lombardo e località situate in regioni confinanti con la Lombardia, nel rispetto delle prescrizioni ministeriali che prevedono l'attribuzione delle relative competenze secondo il criterio della maggior percorrenza sui rispettivi territori, si precisa che tale applicazione sarà

subordinata a specifico accordo con le altre amministrazioni regionali competenti.

2. In sede di prima attuazione, considerate il carattere sperimentale delle nuove procedure e della conseguente organizzazione dei servizi si è ritenuto opportuno far coincidere il periodo di sperimentazione in area a domanda debole con quello previsto per le aree a domanda forte. Per questi motivi le autorizzazioni, in prima applicazione, saranno rilasciate con validità sino al 30 novembre 2002.

3. Nella fase sperimentale di cui al precedente punto 2) l'autorizzazione allo svolgimento del servizio **non costituisce** titolo per l'immatricolazione di autobus.

4. Non è dovuto dalla Regione alcun corrispettivo o contributo al soggetto autorizzato per l'effettuazione del servizio.

5. L'autorizzazione rilasciata non costituisce diritto di esclusiva per l'effettuazione del servizio sull'itinerario cui si riferisce.

6. le relazioni di collegamento al sistema aeroportuale in aree a domanda debole non potranno in ogni caso sovrapporsi a relazioni già individuate come relazioni di collegamento al sistema aeroportuale in aree a domanda forte (sia tipo A che di tipo B - vedi tabella).

RELAZIONI DOMANDA FORTE DI TIPO A	RELAZIONI DOMANDA FORTE DI TIPO B
Milano Stazione Centrale - Malpensa	Linate - Malpensa
Milano Stazione Centrale - Linate	Linate Setsto S. Giovanni - Malpensa
	Monza - Setsto S. Giovanni - Malpensa
	Pavia - Malpensa
	Milano Stazione Centrale - Orio al Serio
	Menaggio - Como - Malpensa

Per sovrapposte si intendono quelle relazioni che, avendo come destinazione lo stesso aeroporto, coincidano nel comune di origine e/o nei comuni ove eventualmente sono individuate le fermate intermedie autorizzate. Per l'elenco dettagliato delle relazioni a domanda forte (tipo A e tipo B) nonché delle fermate autorizzate si fa riferimento al d.d.g. 30 novembre 2000, n. 31368/1802.

Gli operatori autorizzati all'espletamento dei servizi su relazioni a domanda debole potranno, se necessario, transitare nei comuni ove sono ubicati capolinea e fermate intermedie delle relazioni a domanda forte, ma non potranno, per nessun motivo, effettuare fermate.

Analogamente i servizi di collegamento al sistema aeroportuale in aree a domanda debole, nel rispetto del diritto di esclusività per le linee in concessione sancito dall'art.10 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, non potranno sovrapporsi, nel periodo sperimentale, ai servizi di TPL (comunale, di area urbana o interurbano) che abbiano come destinazione un aeroporto del sistema lombardo.

7. Nell'espletamento dell'attività autorizzata non è consentito effettuare alcun servizio locale intermedio diverso dal collegamento aeroportuale e pertanto nelle fermate delle relazioni che hanno come destinazione uno degli aeroporti del sistema aeroportuale lombardo e possibile solo ed esclusivamente il carico passeggeri (è vietata la discesa), nelle fermate intermedie delle relazioni che hanno come origine uno degli aeroporti del sistema aeroportuale lombardo e possibile solo ed esclusivamente la discesa dei passeggeri (è vietato il carico).

B) Individuazione delle modalità di trasporto

1.1 servizi automobilistici finalizzati di collegamento al sistema aeroportuale in aree a domanda debole possono essere effettuati con:

MODALITA' TRADIZIONALI	MODALITA' NONTRADIZIONALI
---------------------------	------------------------------

Per servizi effettuati con modalità tradizionali si intendono quelli organizzati su percorsi fissi con fermate stabilite e con orari fissi e cadenzati.

Per non tradizionali, ferma restando la possibilità per i singoli operatori interessati di presentare progetti innovativi, si intendono, in particolare, quei servizi caratterizzati da elementi di flessibilità sia con riferimento all'orario del servizio, sia in relazione al percorso che può comprendere deviazioni per soddisfare eventuali richieste a chiamata sia infine in relazione alla individuazione di bacini d'utenza di adduzione al sistema aeroportuale.

E opportuno precisare che questi servizi innovativi (ad abbonamento, con prenotazione, a chiamata ecc.) potranno essere realizzati solo ed esclusivamente nell'ambito dei comuni che verranno interessati dal percorso autorizzato (Comune di origine - Comuni interessati dal percorso - aeroporto di destinazione e viceversa) ovvero nel gruppo di Comuni (bacino d'utenza) con adduzione ad un aeroporto di destinazione e viceversa che l'operatore preciserà nel progetto di cui al successivo punto E).

2. I servizi automobilistici in aree a domanda debole potranno essere effettuati mediante autobus (anche minibus) ovvero mediante l'utilizzo di veicoli categoria M1 8 posti + 1 di cui all'art.47 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Questi ultimi devono risultare nella disponibilità di soggetti aventi i requisiti per esercitare servizi di trasporto di persone su strada con autobus o

titolari di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.

3. Nel caso di relazioni effettuate mediante l'utilizzo di autobus, il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio sarà subordinato al nulla osta, da parte dell'ente competente, relativo alla sicurezza di percorsi e fermate. Nel caso, viceversa, di relazioni effettuate mediante l'utilizzo di veicoli categoria M1 8 + 1 sarà compito dell'operatore interessato, in relazione alle prescrizioni del codice della strada e del suo regolamento di attuazione, prevedere le misure minime di sicurezza sui percorsi, sulle fermate e/o sui punti di raccolta da evidenziare nel progetto allegato alla domanda di autorizzazione. In entrambi i casi gli operatori richiedenti dovranno esplicitamente individuare il responsabile della sicurezza che, ove possibile coinciderà con la figura del responsabile dell'esercizio.

C) Requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il soggetto richiedente (avente i requisiti per esercitare servizi di trasporto di persone su strada o titolare di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura) deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- Attestato di idoneità professionale riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada con autobus, nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, rilasciato ai sensi del d.m. 448 del 20 dicembre 1991 nonché la relativa certificazione comprovante il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui all'art.3 dello stesso d.m. 448/91, ovvero autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura (l. 15 gennaio 1992, n. 21) e l'iscrizione al ruolo provinciale di cui all'art.9 della legge regionale 15 aprile 1995, n. 20. In quest'ultimo caso (noleggio con conducente) l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo ed esclusivamente a fronte di nulla osta della competente amministrazione comunale che ha rilasciato la licenza. I servizi possono essere esercitati anche:

- da associazioni temporanee d'impresa, in questo caso la relativa domanda di autorizzazione deve essere presentata dalla società individuata come capogruppo;

- attraverso le forme giuridiche previste dall'art.7 della legge 21/92, in questo caso la domanda deve essere presentata, a seconda dei casi, dal competente legale rappresentante.

- Capacità tecnica da attestarsi con:

- dichiarazione di disponibilità di idonee, regolari e sufficienti strutture tecniche di supporto all'attività (autorimesse, officine, recapiti in prossimità dei capolinea ecc.);

- dichiarazione di disponibilità dei veicoli con le caratteristiche richieste o in alternativa la disponibilità finanziaria per l'acquisizione dei medesimi;

- dichiarazione di aver gestito negli ultimi due anni servizi di trasporto di persone, con indicazione delle tipologie di servizi svolti (linea, noleggio) e dei chilometri indicativamente prodotti. In caso di gestione associata del servizio quest'ultimo punto è riferito ai singoli operatori.

2. L'autorizzazione verrà rilasciata con decreto del direttore della direzione generale Infrastrutture e mobilità, previa presentazione di domanda contenente tutte le indicazioni sulle modalità di espletamento del servizio, così come previsto al successivo paragrafo E), ai soggetti che soddisfino il livello qualitativo del servizio rispondente alle indicazioni di cui al successivo paragrafo D);

D) Requisiti minimi di qualità, quantità e di informazione al cliente

Nell'erogazione del servizio il soggetto autorizzato e tenuto al rispetto dei seguenti standard minimi di qualità:

1. Tipologia dei veicoli da impiegare e comfort del servizio:

- autobus interurbani di linea gran turismo o autobus di noleggio con conducente rispondenti alla normativa EURO 2 (o successiva) sulle emissioni di gas di scarico; le caratteristiche dei veicoli devono essere tali da garantire, oltre a quelli già insiti nella specifica tipologia di GT o noleggio, una elevata qualità del servizio quali:

- climatizzazione;

- vano porta bagaglio di 200 dmc per ogni passeggero trasportato.

Il servizio autorizzato, svolto con il materiale rotabile avente le caratteristiche su indicate, deve garantire l'accessibilità e il trasporto di passeggeri su sedie a ruote anche mediante veicoli specifici a chiamata.

- autovetture di categoria M1 munite di autorizzazione di autonoleggio con conducente ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, con data di prima immatricolazione non superiore a 6 anni. I veicoli debbono essere dotati di 9 posti (8 + 1) e debbono essere sottoposti a revisione annuale ai sensi dell'art.1, comma 1, del d.m. 6 agosto 1998, n. 408. Gli stessi veicoli, ai sensi dell'art.2 del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 22 giugno 2000, n. 215 debbono essere dotati di un pannello luminoso rettangolare, ancorato al di sopra dell'abitacolo, in posizione longitudinale, per la segnalazione all'utenza del tipo di servizio (collegamento al sistema aeroportuale lombardo), dell'aeroporto di destinazione e dell'itinerario seguito. Il pannello deve avere dimensioni esterne non eccedenti 85 x 30 cm. Un secondo pannello

luminoso, con funzioni di ripetitore di segnalazione, di dimensioni esterne non eccedenti 22x18 cm, deve essere posizionato al di sopra dell'abitacolo in posizione frontale. Inoltre valgono, per quanto applicabili, i medesimi standard qualitativi già definiti per gli autobus, nonché il vincolo per il trasporto disabili.

In entrambi i casi (autobus - autoveicoli categoria M1 8 + 1) dovrà essere apposto, in maniera visibile, sul parabrezza apposto adesivo con la seguente indicazione: «veicolo autorizzato all'espletamento del servizio di collegamento aeroportuale in ambiti a domanda debole - ddg (numero) (data).

2. L'autorizzazione potrà essere rilasciata soltanto a quegli operatori che garantiranno i seguenti servizi minimi:

- Per i servizi tradizionali caratterizzati da percorsi definiti, fermate fisse e orari cadenzati, l'operatore, in relazione all'operatività dello scalo aeroportuale, dovrà garantire come minimo n. 1 coppia di corse giornaliere, per almeno 5 giorni la settimana per almeno 4 mesi.

- Per i servizi non tradizionali che si caratterizzano con elementi di organizzazione flessibile in relazione all'orario, al percorso nonché al mezzo impiegato, indipendentemente dal tipo di organizzazione del servizio, l'operatore dovrà garantire:

- operatività non inferiore alle 8 ore giornaliere per almeno 5 giorni la settimana nell'arco di tutto l'anno;

- nell'ambito del servizio autorizzato, la disponibilità di almeno 2 veicoli per i servizi a chiamata;

- la disponibilità di un centro chiamate con recapito telefonico attivo nel periodo di operatività (preferibilmente con numero verde);

3. Affidabilità, regolarità, organizzazione:

• il capolinea e le fermate, solo per i servizi tradizionali, devono essere riconoscibili e contraddistinti da opportuna segnaletica sia orizzontale che verticale rispondente alle norme previste dal codice della strada;

• i servizi autorizzati, sia tradizionali che non, devono garantire l'accessibilità e il trasporto di passeggeri su sedia a ruote o con veicoli attrezzati anche per tale utenza o con veicoli specifici a chiamata;

• il servizio autorizzato non consentirà il trasporto di passeggeri in piedi.

4. Carta dei servizi:

• deve essere redatta, all'attivazione del servizio, secondo le indicazioni contenute nello «schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti», di cui al decreto in data 30 dicembre 1998 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Punti di vendita dei biglietti:

• L'impresa dovrà disporre idonea struttura o organizzazione nei punti di capolinea o a bordo dei veicoli tale da garantire al passeggero la possibilità di un'agevole acquisizione dei biglietti.

6. Informazione all'utenza:

• L'impresa è tenuta a organizzare opportune strutture o sistemi di informazione all'utenza sia nei punti di fermata che a bordo dei veicoli e dovranno riguardare le condizioni e modalità di effettuazione del servizio, gli orari, le tariffe applicate e i punti di vendita dei biglietti.

E) Procedure per il rilascio delle autorizzazioni;

1. Le domande di autorizzazione all'esercizio del Servizio di collegamento aeroportuale sono presentate, da parte delle imprese interessate, a:

Regione Lombardia

Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità

U.O. Trasporto Pubblico Locale

Via F. Filzi, 22 - 20124 Milano

in conformità alle istruzioni fornite dalla competente Unità organizzativa.

Le domande, redatte in bollo, devono contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione dell'impresa richiedente, sede, codice fiscale e/o partita I.V.A., generalità del titolare o del legatario rappresentante dell'impresa di trasporto di persone su strada con autobus ovvero del titolare dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con autovettura;
- relazioni di traffico che si intendono soddisfare con il servizio richiesto;
- modalità di esercizio proposte con evidenziato se trattasi di:

servizio tradizionale ovvero servizio non tradizionale

tenuto conto, in entrambi i casi, dei requisiti minimi previsti dal punto 2 paragrafo D);

- origine, percorso/fermate e aeroporto di destinazione, programma, periodo ed orari di esercizio nel caso di servizio tradizionale ovvero dettagliato progetto in caso di servizio non tradizionali che dovrà necessariamente contenere:

- caratteristiche del servizio non tradizionale (in abbonamento, con prenotazione, in tempo reale, altro);

- relazione che si vuole esercitare (origine, percorso e aeroporto di destinazione) con l'indicazione di tutti i comuni interessati dal percorso ovvero bacino d'utenza e aeroporto di destinazione con l'elencazione di tutti i comuni compresi dal bacino d'utenza;

- caratteristiche specifiche e modalità di organizzazione del servizio;

- tecnologie utilizzate.

Inoltre, la domanda sia per i servizi tradizionali che per quelli non tradizionali dovrà contenere l'indicazione:

- dei mezzi organizzativi e commerciali posseduti;
- del numero e tipo di materiale rotabile da adibire allo svolgimento del servizio in relazione a quanto indicato al paragrafo D) punto 1;
 - delle tariffe che l'impresa intende applicare espressa anche in termini di L./Km.
 - della dichiarazione attestante l'assenza per l'impresa interessata di situazioni di controllo attivo o passivo con altre imprese richiedenti la stessa relazione, ai sensi dell'art.2359 C.C.;
 - della dichiarazione (solo nel caso di utilizzo di autoveicoli da noleggio con conducente) con la quale si attesta che lo svolgimento del servizio di collegamento al sistema aeroportuale non comporterà problemi al regolare svolgimento dell'attività di noleggio con conducente autorizzata dall'amministrazione comunale;

2. La domanda è sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, ovvero dal titolare o legale rappresentante della società capogruppo dell'ATI, ovvero dal titolare o legale rappresentante delle figure giuridiche previste dall'art.7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

3. Qualora la domanda risulti incompleta, il richiedente è tenuto a regolarizzarla, in riferimento alle indicazioni e alla documentazione di cui al punto 1, entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla comunicazione da parte della direzione generale regionale competente.

In caso di mancata regolarizzazione, si provvederà, con decreto del Direttore della direzione generale Infrastrutture e Mobilità, al rigetto della domanda medesima.

4. La struttura competente direzione generale Infrastrutture e Mobilità provvede, entro 30 giorni dalla data di presentazione a comunicare la rilevabilità ovvero il diniego motivato della richiesta d'autorizzazione invitando gli interessati, nel caso di rilevabilità, a presentare alla direzione generale stessa, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, prorogabili una sola volta per motivate esigenze di ulteriori 30 giorni, la seguente documentazione:

- nulla osta necessario ai fini della sicurezza del percorso e delle fermate previste nei casi di servizi (tradizionali o non tradizionali) realizzati con l'utilizzo di autobus;
- relazione, da redigersi a cura del responsabile dell'esercizio, sull'esistenza dei requisiti minimi di sicurezza nei casi dei servizi (tradizionali o non tradizionali) organizzati mediante l'utilizzo di veicoli categoria M1 8 + 1;
- idonea documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo C);

- documentazione cartografica relativa alla puntuale ubicazione dei capolinea, del percorso e delle fermate richieste delle aree di eventuale deviazione e/o dei bacini d'utenza per i servizi a chiamata;

- tabelle orarie e tabelle polimetriche tariffarie, solo per i servizi tradizionali;

- dichiarazione dei soggetti proprietari/gestori dei suoli interessati dalle fermate e dai capolinea dei servizi proposti attestante la disponibilità degli spazi previsti per lo svolgimento dei servizi;

- dichiarazione resa dallo stesso soggetto che ha firmato la richiesta di autorizzazione con la quale si solleva l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali danni diretti e indiretti causati a cose e/o persone nello svolgimento del servizio autorizzato;

- garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria ai sensi dell'art.6 legge 10 novembre 1981 n. 741 e successive modificazioni e integrazioni di importo corrispondente a L. 10.000.000 (diecimilioni), pari a Euro 5.164,57 che copra il periodo previsto per la fase sperimentale (30 novembre 2002);

- nel caso di servizio svolto con autoveicoli da noleggio con conducente, il nulla osta all'espletamento del servizio da parte del Comune che ha rilasciato la licenza di noleggio.

In caso di rilevabilità della domanda questa amministrazione provvederà ad avvisare anche le amministrazioni comunali e provinciali territorialmente interessate che potranno, in relazione a quanto previsto dalla presente disciplina, comunicare eventuali cause ostative al rilascio dell'autorizzazione.

La mancata presentazione della documentazione suddetta alla competente direzione generale entro il termine ivi stabilito, comporta il rigetto dell'istanza medesima.

5. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente punto 4, la competente Direzione Generale

Infrastrutture e Mobilità provvede a rilasciare, con decreto del Direttore, l'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di cui trattasi dandone contestuale comunicazione alle amministrazioni comunali e provinciali territorialmente interessati.

F) Rapporti tra la Regione e l'impresa autorizzata

1. L'impresa è tenuta a comunicare alla Regione ogni modifica relativa a programma di esercizio, all'itinerario, agli orari adottati o al progetto del servizio non tradizionale originariamente autorizzate almeno 20 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica stessa. La Regione si riserva la facoltà, entro tale termine, di non autorizzare la modifica richiesta, motivando la decisione.

2. L'impresa è tenuta ad applicare le tariffe autorizzate.

La Regione si riserva, dopo il primo anno di attività, la facoltà di valutare richieste motivate di aumenti della tariffa con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativi all'anno precedente.

3. L'impresa autorizzata deve svolgere il servizio nel rispetto delle norme vigenti adottando tutte le misure atte a garantirne la regolarizza e la sicurezza.

In particolare l'impresa è tenuta a documentare alla Regione la propria posizione in ordine al rispetto della normativa relativa a:

- contratti collettivi di lavoro per quanto attiene al personale dipendente;
- rispetto degli obblighi derivanti dal Codice della strada in materia di sicurezza (percorso, veicoli, tempi di guida).

4. La Regione ha il diritto di effettuare, anche instaurando rapporti di collaborazione sui temi del monitoraggio e la vigilanza con gli enti locali territorialmente interessati, tutte le verifiche necessarie per l'accertamento del permanere dei requisiti della soddisfazione dell'utenza e dei corretti rapporti tra il soggetto autorizzato e la Regione.

5. Gravi e ripetute inadempienze (non effettuazione delle corse o del servizio, consistenti e ripetuti ritardi in partenza, utilizzo di veicoli non idonei, esercizio di relazioni non autorizzate, sovrapposizioni con domanda forte e/o TPL ecc.) da parte del soggetto autorizzato comportano, dopo due diffide scritte, la revoca dell'autorizzazione.

6. Nei casi di revoca di cui al precedente punto 5), la Regione si riserva la facoltà di rivalersi sulla garanzia fidejussoria.

7. L'impresa autorizzata, dopo sei mesi di esercizio, può rinunciare all'autorizzazione sulla base di valutazioni di inefficacia, dandone motivata comunicazione alla Regione almeno 30 giorni prima della sospensione del servizio. In questo caso non ci saranno, da parte dell'Amministrazione regionale, rivalse sulla garanzia fidejussoria.

8. L'impresa è tenuta ad attivare nel periodo di validità dell'autorizzazione idonei sistemi di monitoraggio del servizio offerto in termini di frequentazione (rilevazione periodica dei passeggeri saliti e discesi dal veicolo) e n. passeggeri trasportati (articolati in fasce orarie, totali giornalieri e mensili) i cui esiti devono essere comunicati alla Regione ogni volta che lo richieda ed almeno ogni sei mesi, secondo le modalità stabilite dalla stessa.

9. L'impresa autorizzata ha l'obbligo di dotarsi di una carta dei servizi all'attivazione del servizio oggetto di autorizzazione.

note

Note generali

Nota che